

Comune di Piedimonte Matese

Regolamento comunale per l'installazione e per l'esercizio degli impianti di radio-telecomunicazioni e degli elettrodotti

Articolo 1 . Finalità

1. Con il presente Regolamento il Comune di Piedimonte Matese persegue fini di tutela della salute della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 Settembre 1998, n. 381, legge n.36 del 22/2/2001 art.8 comma 6 e delle L.R. n.13 e n.14 del 24/11/2001, e in ragione delle norme dettate dagli strumenti della Pianificazione Territoriale e Urbanistica.
2. Ai sensi dell'art.16 della Legge n.36 del 22/02/2001 le norme al cui precedente comma si applicano in quanto compatibili e nelle more dell'adozione del Regolamento previsto dall'art. 4 comma 2 della suddetta Legge n. 36 del 22/02/2001
3. Per i fini di cui al primo comma il presente Regolamento disciplina i valori di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti anche attraverso la localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per telefonia mobile.

Articolo 2 . Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. n. 1214 del 5 agosto 1966. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di Polizia e dei Servizi di Sicurezza ed Emergenza Sanitaria, il regolamento è applicato tenendo conto delle particolari esigenze e di servizio espletato. Le Emissioni elettromagnetiche connesse con le attività dei suddetti apparati devono comunque essere valutate ai fini del rispetto dei limiti di cui ai successivi articoli. I limiti di esposizione e i valori di cautela di cui al presente Regolamento non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali. Sono escluse dall'applicazione delle presenti norme gli impianti ed apparecchi per impieghi diagnostici e terapeutici.

Articolo 3 . Definizioni

Ai fini del presente regolamento, ed in aggiunta alle definizioni riportate all'articolo 3 della legge 36/2001, si definiscono:

- a. **Campi elettromagnetici non ionizzanti** - campi elettromagnetici generati da sorgenti che operano con frequenza inferiore a quella della luce infrarossa;
- b. **Radiofrequenze** – le onde elettromagnetiche con frequenze comprese tra 300Khz e 300 Mhz;
- c. **Microonde** – le onde elettromagnetiche con frequenza compresa tra 300Mhz e 300Ghz;
- d. **gestore**: è una singola società concessionaria del servizio di telefonia cellulare;
- e. **antenna radiobase**: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 7 watt;
- f. **microantenna**: è un elemento di ricezione e di trasmissione al servizio di un singolo gestore con potenza efficace massima al punto di emissione inferiore o uguale a 7 watt;

- g. **impianto radiobase:** è l'insieme costituito da una o più antenne radiobase oppure da un massimo di tre microantenne, tutti elementi a servizio di un singolo gestore, e di tutti i sistemi tecnologici, di alimentazione e di sicurezza necessari al loro funzionamento e prescritti a norma di legge;
- h. **stazione radiobase:** è una stazione radio di terra a servizio di uno o più gestori, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia cellulare;
- i. **macrostazione:** insieme costituito da traliccio o struttura di sostegno e da uno o più impianti di antenne radiobase;
- j. **microstazione:** insieme costituito da apposita struttura di sostegno, oppure da esistente supporto (palo di illuminazione, impianto semaforico o altro) e da un impianto costituito da un massimo di tre microantenne i cui lobi di irradiazione non si sovrappongono;
- k. **principio di giustificazione:** ogni esposizione deve essere giustificata dal beneficio che ci si promette di ricavarne; dev'essere evitata ogni esposizione non necessaria;
- l. **principio di ottimizzazione:** l'esposizione va mantenuta tanto più bassa quanto tecnologicamente possibile;
- m. **limiti di esposizione:** sono i valori di campo elettromagnetico, considerati come valori di immissione.
- n. **valori di fondo:** sono quei valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase esistenti, misurati con le modalità stabilite e nei punti significativi della zona interessata dall'irraggiamento della stazione radiobase di progetto;
- o. **obiettivi di qualità:** sono i valori di campo elettrico determinati dall'insieme delle stazioni radiobase e misurati con le modalità stabilite ed intesi come il risultato di tutti quegli accorgimenti tecnologici che consentono da un lato l'effettuazione del servizio di telefonia cellulare assieme alle teleradiocomunicazioni in regime di liberalizzazione e, dall'altro, la limitazione dell'esposizione della popolazione al minimo indispensabile, in base al principio cautelativo.
- p. **luoghi accessibili:** sono tutti quei luoghi aperti o chiusi in cui si verifica transito, presenza, permanenza sia occasionale che continuativa per periodi superiori alle quattro ore; i luoghi accessibili si suddividono in:
 - luoghi non significativi:* sono tutti quei luoghi aperti o chiusi non destinati a residenza né attività produttive, in cui si verifica transito, presenza, permanenza occasionale di persone per periodi anche superiori alle quattro ore, quali, per esempio, terrazzi e cortili condominiali, orti, cortili esclusivi, piazze, strade, aree pubbliche e private ad uso pubblico;
 - luoghi significativi:* sono tutti quei luoghi aperti recintati ad esclusivo servizio di una sola residenza in cui si può verificare la permanenza continuativa di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali, per esempio, terrazze e balconi; sono inoltre considerati luoghi significativi tutte quelle aree aperte a servizio di scuole, ospedali e case di cura;
 - luoghi sensibili:* sono tutti quegli ambienti chiusi adibiti a residenza o a permanenza non occasionale di persone per periodi superiori alle quattro ore, quali, residenze, scuole di ogni ordine e grado, case di cura e ospedali, edifici commerciali e produttivi.

Articolo 4 . Installazione di nuovi impianti o modifica degli impianti esistenti.

L'esecuzione dei lavori di installazione di nuovi impianti è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione edilizia in base al regolamento edilizio comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia è obbligatoria l'acquisizione di parere favorevole sul progetto espresso dall'ufficio tecnico comunale, e dall'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC). L'esecuzione di lavori di modifica ad impianti esistenti è pure soggetta a concessione edilizia, con esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che non modifichino la potenza efficace totale dell'antenna. E' sempre esclusa l'applicazione dell'Istituto della denuncia di inizio attività (D.I.A.).

Articolo 5 . Documentazione per la presentazione delle richieste di nuova installazione o modifica delle installazioni esistenti.

Le istanze per l'esecuzione di lavori di cui all'articolo precedente, corredate dal progetto dei lavori a firma di tecnico abilitato e della documentazione prevista dal regolamento edilizio comunale, devono essere accompagnate anche dalla ulteriore documentazione specifica:

Per ogni singola installazione:

- Caratteristiche del sito
- Progetto dell'impianto in scala 1:200;
- Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;
- Carta altimetrica 1:5000;
- Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale
- banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
- scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di trasmettitori per cella per ogni direzione di puntamento;
- diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredate dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.
- valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto dei contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni, alle medesime massime condizioni di esercizio e potenza.

Inoltre, per antenne installate su edifici:

- planimetria dell'edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne.

Nel caso in cui il programma contenga siti destinati ad impianti microcellulari dovrà essere prodotta oltre a quanto previsto al punto precedente la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

- lunghezza sbraccio;
- inserimento fotografico;

- prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici;
- pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d'uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all'aperto, edicole, etc...), la pianta dovrà essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell'antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni , etc...).

In particolare per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

Il progetto delle opere dovrà, inoltre, prevedere:

- la regolamentazione della possibilità di accesso alla struttura tramite recinzione, da mantenere efficiente,
- la previsione di opere di mitigazione dell'impatto visivo delle installazioni, attraverso opportune soluzioni nell'impiego dei materiali e dei colori,
- il rispetto di tutte le norme di sicurezza nella costruzione, manutenzione e modifica dell'impianto.

Spese di istruttoria.

Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di autorizzazione del programma annuale sono a carico del richiedente. Si ritiene congruo che dette spese siano stabilite, per ogni singola installazione e in misura fissa di €. 1.500,00. Il pagamento deve essere effettuato, a favore del Comune, al momento della richiesta dell'autorizzazione. Tale contributo è comprensivo di tutti gli oneri e le spese a carico del richiedente l'autorizzazione. Il Comune provvede a corrispondere agli altri soggetti che svolgono attività istruttoria le somme di loro spettanza. Tali spese non sono comprensive degli oneri previsti per il rilascio delle concessioni edilizie, qualora previste.

Parere tecnico.

Sulla base della documentazione presentata, l'ARPAC effettua le valutazioni di campo elettromagnetico e trasmette al Comune il parere tecnico comprensivo delle valutazioni ambientali e sanitarie.

Sono comunque fatte salve le procedure vigenti in materia di pareri per il rilascio delle concessioni edilizie.

Rilascio dell'autorizzazione.

Lo sportello unico, ove attivato, ovvero il Comune provvede a rilasciare l'autorizzazione del Programma.

Nell'autorizzare la localizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile il Comune valuta la loro compatibilità ambientale con riferimento ai vincoli posti dalla legge, agli strumenti urbanistici e alle misure previste per la minimizzazione degli impatti negativi. In attesa di una definizione del quadro normativo statale e dei relativi atti di indirizzo, si ritiene che tale valutazione, assolvendo agli obblighi di tutela sanitaria ed ambientale tenga luogo anche di quanto previsto dalle opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.

Il gestore titolare dell'autorizzazione o concessione edilizia, all'atto della messa in esercizio, ha l'obbligo di presentare al Comune apposita assicurazione R.C. con cui garantisce l'impianto per eventuali danni alle persone ed alle cose. Tale assicurazione deve essere periodicamente rinnovata in modo tale da coprire temporalmente la vita della stazione radio base dalla sua installazione al suo smantellamento.

Le disposizioni del presente regolamento saranno applicate a partire dal quindicesimo giorno di pubblicazione della relativa delibera di approvazione esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 6 . Localizzazione di nuovi impianti nel territorio comunale.

L'installazione degli impianti, con sola esclusione di quelli afferenti alla produzione e distribuzione dell'energia elettrica, è consentita negli immobili di proprietà comunale, ad esclusione delle aree a parco attrezzato, asili nido, scuole, palestre, biblioteche, strutture socio-sanitarie.

Negli immobili di proprietà privata, l'installazione degli impianti è vietata nei casi in cui negli immobili sono allocati, anche parzialmente, attività che prevedono la permanenza di persone per più di 4 ore.

In ogni caso, al fine di contenere l'impatto visivo ed architettonico, è necessario vengano adottate le migliori tecniche disponibili, valutabili dagli uffici comunali, per inserire l'intervento nel suo contesto ambientale e paesaggistico.

Ai fini di raggiungere obiettivi di qualità urbanistico-ambientali l'amministrazione si riserva la facoltà di rilasciare prioritariamente le concessioni per quegli impianti che prevedano di utilizzare tralicci esistenti già usufruiti da altri gestori e non più utilizzati.

La realizzazione di nuovi impianti non è consentita nelle seguenti zone territoriali omogenee (z.t.o.), come graficamente individuate dallo strumento urbanistico:

- 1- parti del territorio definite CENTRI STORICI,
- 2- parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
- 3- parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali,
- 4- zone agricole caratterizzate dalla presenza di nuclei rurali,
- 5- aree per l'istruzione.

Nelle sotto elencate aree è consentito, ove ammesso dalle normative ministeriali e regionali in materia di tutela di paesaggio e dell'ambiente di cui al D.Lgs.490/99 e comunque, è sempre necessaria l'acquisizione dei nulla-osta richiesti dall'art. 82 del D.P.R. 616/77, dalla L.R.33/93 e di quello per il vincolo idrogeologico.

-Immobili vincolati;

-Immobili non vincolati ma meritevoli di protezione;

-Zone di rispetto paesaggistico, ambientale, archeologico ed aree protette.

E' consentita, invece, nelle zone diverse da quelle elencate al capoverso precedente, a condizione che il progetto preveda che le installazioni vengano effettuate su traliccio, o altro supporto, dell'altezza minima di 25 metri e massima di 40 metri. Il medesimo supporto può venire utilizzato da impianti tecnologicamente compatibili. I tralicci dovranno essere posti ad una distanza minima, misurata dalla proiezione sul piano campagna dell'asse dell'installazione stessa, di metri 200 dal limite delle zone territoriali o dalle aree non idonee per gli impianti, indicate al paragrafo precedente.

Articolo 7 . Prescrizioni e obiettivi di qualità

E' consentita l'installazione di impianti realizzati con antenne radiobase (macrostazioni) solo su:

traliccio posizionato a terra (tipologia row-land) posto ad una distanza in orizzontale di 350 m da edifici che ospitano luoghi sensibili adibiti a permanenza continuativa di persone superiore a quattro ore, quali asili, scuole, convitti, ospedali, centri diurni per disabili, ecc.

Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale (D.M. n°381 del 10.09.98 art.3 e 4) riguardo ai limiti di esposizione relativi alle onde elettromagnetiche per il complesso degli

impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, gli obiettivi di qualità per le frequenze relative alla telefonia cellulare vengono individuati nei seguenti valori di campo elettrico misurati con le modalità stabilite dall'art.4:

2 V/m per i luoghi non significativi; 1 V/m per i luoghi significativi; 0,5 V/m per i luoghi sensibili.

Le microstazioni potranno essere installate in immobili privati, demaniali o di interesse pubblico, ma non in aree ed edifici destinati prevalentemente a soggetti particolarmente sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva, quali per esempio asili, scuole, strutture socio-sanitarie.

Articolo 8 . Campi elettromagnetici generati da elettrodotti

Ove non diversamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme dettate dalla L.R. 24/11/2001 n°13, nonché dal D.P.C.M. del 23/04/1992 e dalla L. 22/02/2001 n°36.

Ai fini del presente regolamento, si definisce:

Intensità di campo elettrico è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo elettrico nel punto considerato, misurato in volt al metro(V/m).

Intensità di induzione magnetica è: il valore quadratico medio delle tre componenti mutuamente perpendicolari in cui si può pensare scomposto il vettore campo magnetico nel punto considerato, misurato in tesla (T).

Elettrodotto è l'insieme delle linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione.

Articolo 9 . Distanze dagli elettrodotti

Con riferimento alle linee elettriche aeree a 132 kV, 220 kV e 380 kV, si adottano, rispetto ai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, le seguenti distanze da qualunque conduttore della linea (da ambo i lati):

linee a 132 kV \geq 10 m

linee a 220 kV \geq 18 m

linee a 380 kV \geq 28 m

Per linee a tensione nominale diversa, superiore a 132 kV e inferiore a 380 kV, la distanza di rispetto viene calcolata mediante proporzione diretta da quelle sopra indicate.

La distanza di rispetto dalle parti in tensione di una cabina o da una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, mediante i criteri sopra esposti, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.

Articolo 10 . Valore limite

Il valore limite di induzione magnetica, misurata al ricettore, è di 0.2 micro Tesla, quale obiettivo di qualità, in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate, ospedali ed aree urbane, nonché uffici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere.

Articolo 11. Dislocazione delle linee elettriche nel perimetro comunale

Nelle aree urbane l'elettrodotto deve correre in cavo sotterraneo.

La rete elettrica deve pervenire agli utenti (abitazioni unifamiliari, stabili) mediante cavo sotterraneo e successivamente penetrare all'interno delle abitazioni mediante cavo coibentato. Sono vietati cavi elettrici volanti tra un abitazione ed un'altra, nonché cavi elettrici che decorrono lungo il perimetro dello stabile. In ogni caso devono essere applicate le norme tecniche dettate dalla L. 46/90 e L. 626/94 e successive modifiche.

Articolo 12 . Impianti preesistenti

Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e legittimamente già assentiti per la disciplina urbanistica vigente alla data di loro realizzazione, l'Ufficio tecnico comunale provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a comunicare ai soggetti gestori e/o proprietari degli impianti, ivi comprese le linee elettriche aeree, l'avvenuta adozione del presente regolamento nonché dettagliata richiesta di adeguamento degli impianti alla nuova normativa regolamentare.

I soggetti gestori e/o proprietari devono provvedere entro centottanta giorni dalla richiesta di cui al precedente comma a depositare presso il competente ufficio tecnico comunale gli elaborati progettuali di cui agli artt. 5-6 del regolamento, ai fini della loro approvazione. I termini per l'esame e l'approvazione dei progetti sono quelli disciplinati dalla vigente normativa.

I termini per la realizzazione dei progetti sono fissati dall'Ufficio Tecnico Comunale in sede di approvazione dei progetti stessi.

In carenza degli adempimenti di cui al precedente comma il responsabile dell' Ufficio tecnico comunale dispone a termini del regolamento e delle leggi ivi richiamate l'avvio del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (da € 10.330,00 a € 103.300,00) e provvede, ove necessario, alla revoca delle autorizzazioni comunali a suo tempo rilasciate, nonché ove possibile all' interruzione del servizio o alla disattivazione degli impianti.

Articolo 13 . Controlli periodici dei valori dei campi elettromagnetici

Ai fini della ottimale tutela ambientale e sanitaria del territorio comunale, l'Ufficio Tecnico provvede con cadenza semestrale mediante acquisizione degli accertamenti tecnici a cura dell'ARPAC – giusta norma di cui all'art. 6 della L.R. 14/2001 - al controllo periodico dei valori dei campi elettromagnetici, con particolare riferimento al territorio comunale maggiormente urbanizzato.

In caso di impossibilità di acquisire entro tempi brevi l'accertamento tecnico dell'ARPAC, l'Ufficio Tecnico può individuare (ai sensi dell'art. 14, 2° comma, della L. 36/2001) altro soggetto pubblico in grado di fornire tale prestazione, nei limiti delle risorse di bilancio. In subordine, in caso di formale comunicazione di impossibilità a fornire detto accertamento tecnico, L'Ufficio Tecnico Comunale individua un soggetto privato.

In ipotesi di superamento dei valori massimi di emissione stabiliti dal presente regolamento, il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede alla notifica immediata, a tutti gli enti e soggetti che gestiscono gli impianti di cui al presente regolamento, di formale invito a comunicare i valori di emissione dei campi elettromagnetici dei rispettivi impianti misurati nelle ultime 24 ore, al fine della individuazione dell'impianto o degli impianti che hanno emesso dei valori superiori ai limiti consentiti; in tale caso detti impianti vengono immediatamente disattivati con provvedimento sindacale contingibile ed urgente.